

## TESTO COORDINATO – IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Testo del DM 10 marzo 2020 relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. <sup>(1)</sup>

Gli impianti di climatizzazione non sono "attività soggette" ai controlli di prevenzione incendi in quanto non sono ricomprese nell'allegato I al [DPR 1° agosto 2011, n° 151](#), pur dovendo essere considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi come indicato all'art. 1 comma 2 del decreto stesso.

Con la [nota DCPREV prot. n. 9833 del 22-07-2020](#) sono stati evidenziati i principali elementi di novità introdotti dal provvedimento.

Il decreto aggiorna alcune regole tecniche di prevenzione incendi inerenti alla progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di seguito elencate, ove in precedenza era prevista solamente la possibilità di impiegare fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici, consentendo in tal modo di utilizzare refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817.

- [DM 26 agosto 1992](#) "edilizia scolastica";
- [DM 9 aprile 1994](#) "attività ricettive turistico - alberghiere";
- [DM 19 agosto 1996](#) "locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- [DM 18 settembre 2002](#) "strutture sanitarie";
- [DM 22 febbraio 2006](#) "edifici e/o locali destinati ad uffici";
- [DM 27 luglio 2010](#) "attività commerciali".

La classificazione dei fluidi secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» è costituita da due caratteri alfanumerici:

- una lettera maiuscola (A, B) indica la tossicità (*A: minore, B: maggiore, in base all'esposizione professionale ammissibile*);
- un numero (1, 2L, 2, 3) indica l'infiammabilità (*da 1: "non infiammabilità" in maniera crescente fino a 3: "infiammabilità maggiore"*). Il carattere L indica una bassa velocità di combustione.

Per le attività esistenti, l'eventuale riconversione degli impianti con fluidi A1 o A2L costituisce una modifica ai fini della sicurezza antincendio che può essere considerata "non rilevante" o "rilevante" (con o senza aggravio di rischio) come di seguito indicato.

- Riconversione con **fluidi A1** → modifica **non sostanziale** (non rilevante): sarà documentata al Comando all'atto della presentazione dell'**attestazione di rinnovo** periodico di conformità antincendio (art. 4, comma 8, del DM 7 agosto 2012).
- Riconversione con **fluidi A2L** → modifica **con variazione** delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (*qualora non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza*): deve essere presentata nuova **SCIA**.

In caso di modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ricorre l'obbligo di richiedere l'esame dei progetti ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DPR n° 151/2011.

Il testo ufficiale del **DM 10 marzo 2020** è pubblicato sulla [GU n° 73 del 20-3-2020](#).

---

<sup>1</sup> Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#). Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a [mauro.malizia@vigilfuoco.it](mailto:mauro.malizia@vigilfuoco.it).

## DM 10 marzo 2020

### Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

(GU n° 73 del 20-3-2020)

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

**Visto** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 116 del 20 maggio 1994; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 214 del 12 settembre 1996; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 227 del 27 settembre 2002; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 51 del 2 marzo 2006; **Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 187 del 12 agosto 2010; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012; **Appurato** che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento, presenti all'interno delle aree aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto ambientale; **Ravvisata** pertanto la necessità di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi; **Acquisito** il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; **Espletata** la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535;

Decreta:

#### Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa. <sup>(2)</sup>

---

<sup>2</sup> Le regole tecniche di prevenzione incendi interessate sono quelle inerenti alla progettazione, costruzione ed esercizio di: "edilizia scolastica" DM 26 agosto 1992; "attività ricettive turistico - alberghiere" DM 9 aprile 1994; "locali di pubblico spettacolo" DM 19 agosto 1996; "strutture sanitarie" DM 18 settembre 2002; "edifici e/o locali destinati ad uffici" DM 22 febbraio 2006; "attività commerciali" DM 27 luglio 2010.

## **Art. 2 - Disposizioni tecniche**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all'art. 1, laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1<sup>(3)</sup> o A2L<sup>(4)</sup> secondo la norma ISO 817 «Refrigerants - designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell'arte.

2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all'art. 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.<sup>(5)</sup> La documentazione prevista al punto 3.2 dell'allegato II del [decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012](#) relativa alla dichiarazione di conformità viene prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.

3. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

## **Art. 3 - Disposizioni finali**

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.<sup>(6)</sup>

---

<sup>3</sup> A1: non infiammabilità – minore tossicità.

<sup>4</sup> A2L: infiammabilità minore – minore tossicità.

<sup>5</sup> Ai fini della sicurezza antincendio, l'eventuale riconversione degli impianti con fluidi A1 o A2L nell'ambito di una "attività soggetta" esistente costituisce una modifica che può essere considerata "non sostanziale" o "sostanziale" (con o senza aggravio di rischio).

<sup>6</sup> Il decreto è entrato in vigore il 18 giugno 2020.

**Nota DCPREV prot. n. 9833 del 22-07-2020**

**Decreto 10 marzo 2020 - Disposizioni, di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.**

Con l'entrata in vigore del decreto del 10 marzo 2020, lo scorso 18 giugno, si ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.

Il decreto si prefigge di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare quelle che consentono, per le macchine e apparecchiature facenti parte degli impianti di climatizzazione e condizionamento inserite nelle attività regolamentate dalle predette regole tecniche, la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici.

In particolare tale disposizione riguarda i seguenti decreti:

- [decreto del Ministro dell'Interno 26 agosto 1992](#) recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- [decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994](#) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere" e s.m.i.;
- [decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996](#) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- [decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002](#) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" e s.m.i.;
- [decreto del Ministro dell'Interno 22 febbraio 2006](#) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici";
- [decreto del Ministro dell'Interno 27 luglio 2010](#) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq".

Per quanto sopra, il decreto 10 marzo 2020:

- consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili;
- ribadisce che la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d'arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili;
- ribadisce che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

Si chiarisce pertanto che la possibilità dell'impiego di fluidi classificati A1 o A2L consente di installare, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell'arte (ad esempio: serie delle norme tecniche UNI EN 378), unità interne contenenti anche i predetti fluidi (ci si riferisce in particolare agli impianti ad espansione diretta, tra cui anche gli impianti VRF — Variable Refrigerant Flow).

Nei procedimenti di prevenzione incendi, per le nuove attività, la documentazione tecnica deve comprendere:

- in caso di valutazione del progetto ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio, la "*specificità dell'impianto*", con indicazione del fluido utilizzato e delle caratteristiche di installazione delle macchine, dimostrando il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell'installazione tecnica in conformità alla regola dell'arte applicabile;
- in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la documentazione prevista al punto

3.2 dell'Allegato II del decreto 7 agosto 2012 (dichiarazione di conformità) comprensiva del manuale di uso e manutenzione da inserire nel fascicolo antincendio dell'attività.

Per le attività esistenti, l'eventuale riconversione degli impianti con fluidi A1 è considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio: pertanto, in accordo all'art. 4, comma 8, del decreto 7 agosto 2012, dovrà essere documentata al Comando all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. A tal fine, alla documentazione del rinnovo dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità dell'impianto riconvertito, rendendo, altresì, disponibile il manuale di uso e manutenzione presso la sede dell'attività stessa.

Sempre per le attività esistenti, l'eventuale riconversione degli impianti con fluidi A2L è considerata, invece, una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio e, nel caso in cui non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, si rimanda alle procedure previste dall'art. 4, comma 7 del decreto 7 agosto 2012. In tal caso, alla documentazione della SCIA dovrà essere allegata, oltre alla dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza a firma di tecnico abilitato, la dichiarazione di conformità dell'impianto riconvertito. Anche in questo caso, presso l'attività dovrà essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione dell'impianto stesso.